



I.P.A.B - “LA C.A.S.A”

**Servizi socio assistenziali
e complementari vari**

periodo 01.02.2022 / 31.01.2024

Capitolato del Servizio

Ufficio Approvvigionamenti

INDICE:

| | |
|---|-----------|
| ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO | 3 |
| ART. 2 - PRESTAZIONI | 7 |
| ART. 3 - IMPORTO DI GARA | 7 |
| ART. 4 - PREZZI E REVISIONE | 7 |
| ART. 5 - DURATA..... | 8 |
| ART. 6 - PERIODO DI PROVA..... | 8 |
| ART. 7 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA..... | 8 |
| ART. 8 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI..... | 11 |
| ART. 9 - ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA . | 11 |
| ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO..... | 12 |
| ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI..... | 12 |
| ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI | 13 |
| ART. 13 - VICENDE SOGGETTIVE..... | 13 |
| ART. 14 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA | 13 |
| ART. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO | 14 |
| ART. 16 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL SERVIZIO | 15 |
| ART. 17 - VARIAZIONI CONTRATTUALI | 15 |
| ART. 18 - CONTRATTO D'APPALTO..... | 15 |
| ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO..... | 16 |
| ART. 20 - INIZIO DELL'ESECUZIONE | 16 |
| ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE..... | 17 |
| ART. 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO | 17 |
| ART. 23 - SEGRETO D'UFFICIO | 17 |
| ART. 24 - CONTROLLO..... | 17 |
| ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 18 |
| ART. 26 - PENALITA' | 19 |
| ART. 27 - ESECUZIONE IN DANNO..... | 19 |
| ART. 28 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE | 19 |
| ART. 29 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA | 20 |
| ART. 30 - CONTROVERSIE | 20 |
| ART. 31 - ELEZIONE DI DOMICILIO | 20 |
| ART. 32 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE..... | 20 |

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

L'appalto ha per oggetto la gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari quali "Gestione Centro Diurno "El Tinelo" e "Servizi assistenziali e complementari", per la durata di 24 mesi, dal 01.02.2022 al 31.01.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 23 mesi (fino al 31.12.2025) ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni.

Gestione Centro Diurno "El Tinelo"

Il Centro Diurno è un servizio socio-assistenziale a ciclo semiresidenziale integrato al Centro Servizi "La Filanda" di Via Camin – Schio (VI). E' rivolto ad un massimo di 12 persone anziane autosufficienti residenti nel Comune di Schio. Esso rientra nell'ambito dei servizi offerti sul territorio dal Comune ed I.P.A.B. "La C.a.s.a" con l'obiettivo di rafforzare la rete di protezione della popolazione anziana al limite dell'autosufficienza per prevenire l'inserimento in strutture protette. La frequenza degli ospiti al centro diurno è settimanale, su cinque giorni la settimana.

I servizi da affidare per la gestione del Centro Diurno sono:

- ⊗ Attività assistenziale ed animazione;
- ⊗ Attività ausiliaria di igiene dei locali e degli ambienti;
- ⊗ Attività di lavaggio della biancheria utilizzata dal Centro Diurno.

Gli obiettivi del Centro Diurno sono i seguenti:

- favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile;
- salvaguardare i rapporti familiari e sociali, garantendo insieme le cure necessarie;
- perseguire il benessere psico-fisico dell'anziano, con interventi mirati e programmi personalizzati di prevenzione, riabilitazione e sostegno, al fine di recuperare e mantenere le capacità di autonomia residue e sviluppare quelle potenziali;
- offrire un aiuto materiale e morale durante il giorno nella cura della persona anziana, con possibilità di erogare un servizio di carattere assistenziale (igiene personale, bagno assistito, controllo nell'assunzione di farmaci) nonché di incentivare, con continuità e professionalità, aspetti di vita sociale e ricreativa, di comunicazione e di incontro;
- favorire, attraverso i programmi personalizzati, l'attività riabilitativa e preventiva; prevenire il decadimento cognitivo e l'isolamento sociale, mirando alla conservazione della sua integrità attraverso l'attivazione del soggetto inserito in un contesto di gruppo.

L'oggetto specifico del servizio comprende:

- a) animazione e socializzazione consistente nell'espletamento di attività individuali e di gruppo all'interno del Centro o esterne, anche integrate con le iniziative e i servizi del territorio, finalizzate in particolare:
 - al mantenimento della manualità e dell'autonomia motoria;
 - allo stimolo della memoria;
 - allo sviluppo delle competenze relazionali.
- b) assistenza di base e cura della persona, consistente in:
 - aiuto nell'igiene personale quotidiana ed effettuazione del bagno settimanale per gli ospiti del centro diurno impossibilitati a farlo al proprio domicilio;
 - aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - aiuto per una corretta deambulazione;
- c) assistenza non a carattere infermieristico, su esplicita richiesta, consistente in:
 - controllo nell'assunzione dei farmaci sulla base di prescrizione medica. La relativa documentazione medica deve essere conservata presso i locali del centro in apposito faldone archiviato in armadio chiuso a chiave nel rispetto della normativa sulla privacy;

- collegamento tra l'anziano ed i servizi sanitari territoriali;
- d) assistenza agli ospiti durante il trasporto, organizzato dal Comune, dall'abitazione dell'utente al centro diurno e dal centro diurno all'abitazione e durante le gite/uscite;
- e) lavanderia e piccola manutenzione della biancheria in dotazione alla struttura;
- f) attività ausiliarie di igiene dei locali, degli ambienti e delle attrezzature;
- g) consegna del pasto per gli ospiti dal Centro Servizi alla struttura del Centro Diurno. I pasti sono forniti dall'Ente appaltante e fatturati direttamente all'utente.

Il Centro Diurno è allocato in via Camin a Schio (VI). L'immobile di proprietà del Comune di Schio (VI), si sviluppa su un unico piano (2°) raggiungibile anche con ascensore.

Esso si articola nei seguenti spazi:

- Sala da pranzo/soggiorno con angolo per televisione e conversazione;
- Salone attività/palestra;
- N. 2 sale per riposo, animazione e attività occupazionali;
- Ambulatorio medico-infermieristico;
- Bagno attrezzato per non autosufficienti con relativi servizi igienici;
- Spogliatoio per personale e servizio igienico;

Sono a disposizione del Centro Diurno anche i sottoelencati spazi comuni condivisi con il Centro Servizi "La Filanda" e la Casa Albergo:

- Bar;
- Locale per servizio parrucchiere e pedicure;
- Giardino;
- Sala riunioni.

I locali per l'attività del Centro Diurno sono messi a disposizione a titolo gratuito, unitamente agli arredi e ai beni in essi contenuti, con apposito verbale. L'affidatario si impegna ad utilizzare i predetti beni con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia. Restano a suo carico tutti i costi per il ripristino dei danni eventualmente causati nello svolgimento dell'attività del Centro ed imputabili a negligenza nella loro custodia e nel loro utilizzo.

Alla scadenza del Contratto l'affidatario è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e gli arredi in buono stato di conservazione, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, previa redazione di apposito inventario.

Ai locali del Centro possono accedere anche gli ospiti della Casa Albergo e del Centro Servizi e gli utenti del S.A.D.

Per l'organizzazione del Centro Diurno "El Tinelo" si fa riferimento al Regolamento regionale 17/12/1984 n.8 (lett. 5d, 5e, 6c).

Il Centro Diurno funziona tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato e i festivi. L'orario di servizio va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, salvo variazioni per lo svolgimento di gite e feste. Sono previsti periodi di chiusura del Centro: in occasione delle festività, per due settimane nel periodo estivo e per una settimana durante le festività natalizie.

L'ingresso dei nuovi ospiti viene effettuato e seguito dall'assistente sociale dell'Ente.

Sono a carico della stazione appaltante i costi relativi alle utenze.

Sono a carico del Comune di Schio:

- ⇒ la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti di servizio compreso un ascensore;
- ⇒ la valutazione preliminare ed il trasporto degli ospiti;
- ⇒ la determinazione delle rette.

Servizi socio-assistenziali e complementari

Servizio di Dispensa pasti presso Centro Servizi “La Filanda”

Il servizio presso il Centro Servizi “La Filanda” prevede la somministrazione del pasto caldo agli ospiti esterni che frequentano il centro servizi ed agli ospiti della Casa Albergo “La Filanda”.

Il servizio di distribuzione pasti comprende:

- preparazione tavoli sala da pranzo;
- porzionatura pasti;
- distribuzione pasti agli ospiti, con attenzione alla lista di eventuali ospiti con diete particolari;
- disbrigo e riordino sala da pranzo;
- pulizia tavoli;
- lavaggio pentole e stoviglie;
- eventuale consegna a domicilio del pasto all’ospite malato;
- prenotazione dei pasti, secondo le modalità concordate.

Il servizio viene svolto 6 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.15 con n. 1 addetto, il sabato da n. 2 addetti: 1 addetto dalle 12.00 alle 13.00 e 1 addetto dalle 12.00 alle 14.15. Gli addetti dovranno rendersi disponibili anche ad effettuare l’attività di somministrazione del pasto nelle camere-appartamento degli ospiti, nel caso in cui gli stessi siano ammalati o si trovino in condizione di non poter accedere alla sala da pranzo comune.

Servizio di monitoraggio ordinario Casa Albergo La Filanda

Il servizio di monitoraggio ordinario destinato agli ospiti della Casa Albergo “La Filanda” deve essere svolto per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.

Il servizio presso “La Filanda” è svolto dal lunedì al venerdì da un operatore:

- Dalle 9,00 alle 9,30 monitoraggio
- Dalle 9,30 alle 11,30 servizio ristoro
- Dalle 11,30 alle 13.00 monitoraggio
- Mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle ore 17,30

L’operatore economico si rende disponibile a modificare gli orari di accesso alla struttura in base alle esigenze.

Il servizio di assistenza ordinario comprende:

- supervisione quotidiana di tutti gli appartamenti;
- verifica delle condizioni generali dell’ospite;
- ascolto delle prime necessità ed attivazione per il loro soddisfacimento;
- eventuale contatto con Assistente Sociale, per problematiche assistenziali o relazionali con gli ospiti;
- segnalazione alla manutenzione di disfunzioni negli appartamenti.

Servizio di assistenza straordinario Casa Albergo La Filanda (tale servizio non rientra nella base d’appalto)

All’operatore economico potrà essere affidato, se necessario, un servizio di assistenza straordinario.

Il servizio di assistenza straordinario, su richiesta dell’ospite ed a carico dello stesso, comprende:

- Aiuto per il governo dell’alloggio (riordino della stanza, pulizia generale, cambio della biancheria, preparazione o aiuto per il pranzo, eventuale fornitura del pasto a domicilio);
- Aiuto nelle attività della persona (alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione e aiuto nell’assunzione dei pasti).

Il personale del servizio di monitoraggio Casa Albergo “La Filanda” dovrà essere in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” equipollente ai sensi della Legge Regionale n°17/2002 e DGR 3973/2002 e deve dimostrare di possedere i requisiti formativi cogenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Servizi accessori di animazione per Centri Servizi

I servizi accessori di animazione sono destinati agli utenti dei Centri Servizi e devono essere svolti per 4 giorni la settimana, da un operatore/educatore professionale, per un totale di 12 ore settimanali nei seguenti giorni:

- Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 durante il periodo invernale;
- Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 durante il periodo estivo.

Servizio di reperibilità Case Albergo “La Filanda” e “San Francesco”

Il servizio consiste nell’intervenire con personale qualificato, presso la Casa Albergo “La Filanda” e “San Francesco”, in caso di chiamate di emergenza in orario diurno e notturno.

La chiamata di emergenza viene trasferita automaticamente dal telesoccorso al numero di telefono designato dall’operatore economico a cui risponde l’operatore reperibile, il quale recupera le informazioni indispensabili per l’effettuazione dell’intervento: nominativo dell’anziano in difficoltà e numero di appartamento. L’operatore, munito del mazzo di chiavi necessarie per accedere alla Casa Albergo “La Filanda” e “San Francesco”, si reca quindi in struttura, entra nell’ufficio apposito e recupera le chiavi dell’appartamento da cui è stato richiesto l’intervento. Una volta giunto presso l’appartamento, si accerta dello stato di salute dell’ospite e, sulla base della gravità della situazione, chiama col telefono dell’appartamento o col cellulare i familiari oppure il 118 oppure la guardia medica (NUMERO VERDE 800239388) e ne attende l’arrivo. Nel caso di chiamata al 118 o alla guardia medica avvisa comunque i familiari, aspetta l’arrivo del personale medico e lo accompagna all’appartamento. Alla fine dell’intervento annota l’accaduto nell’apposito quaderno destinato alle consegne.

Fasce di reperibilità:

Strutture Casa Albergo “San Francesco” e “La Filanda”:

- dal lunedì al venerdì: mattine: dalle 8.00 alle 9.00 (escluse le festività infrasettimanali);
pomeriggi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 18.00;
- il sabato: dalle 8.00 alle 13.00;
- tutti i giorni in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Il personale deve essere in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” o equipollente ai sensi della Legge Regionale n°17/2002 e DGR 3973/2002 e deve dimostrare di possedere i requisiti formativi cogenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Cooperativa aggiudicataria avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all’atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l’igiene, la sanità e i servizi socio-sanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell’appalto.

ART. 2 - PRESTAZIONI

I servizi previsti nel presente capitolato vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante l'impiego di personale, di mezzi tecnici e di propri capitali nella esclusiva disponibilità dello stesso. Tutti i lavoratori dell'Appaltatore, impegnati nei servizi in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'Appaltatore.

L'affidatario garantisce le prestazioni e le attività nel rispetto dei programmi dell'Ente, in conformità con le disposizioni statutarie, di regolamento, di servizio e operative dell'Ente stesso, in piena autonomia decisionale ed organizzativa.

ART. 3 - IMPORTO DI GARA

L'ammontare presunto della spesa per la gestione del servizio di gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari dal 01.02.2022 al 31.01.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 23 mesi (fino al 31.12.2025) ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni è quantificato, ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs. n.50/2016, in €. 664.530,00 iva esclusa, più €. 2.250,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 666.780,00 iva esclusa così suddiviso:

| Importo a base di gara per il periodo 01.02.2022 – 31.01.2024 (esclusa iva) | Eventuale rinnovo per ulteriori 23 mesi (esclusa iva) | Eventuale proroga tecnica (esclusa iva) | Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (senza oneri sicurezza – esclusa iva) | Oneri sicurezza | Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (con oneri sicurezza - esclusa iva) |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| € 300.900,00 | € 288.400,00 | € 75.230,00 | € 664.530,00 | € 2.250,00 | € 666.780,00 |

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per 23 mesi pari ad €. 240.800,00.

ART. 4 - PREZZI E REVISIONE

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di decorrenza dell'appalto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- revisione prezzi: il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione a partire dal secondo anno contrattuale. La Cooperativa dovrà presentare motivata e documentata richiesta; si terrà quale riferimento massimo la variazione del 75% dell'indice FOI del mese di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento

in applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Il corrispettivo dell'appalto quale risultante dall'aggiudicazione si intende comprensivo di ogni onere relativo al costo da sostenere per il personale dell'appaltatore, nel rigoroso rispetto della normativa vigente, per coordinamento e formazione, per attrezzature, DPI, materiale di consumo, trasporti, assicurazioni ed ogni altra spesa, comprese quelle generali, che l'appaltatore debba sostenere per prestare i servizi.

ART. 5 - DURATA

Il servizio avrà la durata di mesi 24 e decorrerà dal 01.02.2022 al 31.01.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 23 mesi (fino al 31.12.2025) ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni.

Si ricorda che a norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con obbligo a carico della Cooperativa affidataria di iniziare l'effettivo servizio, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

E' facoltà dell'Ente risolvere in tutto o in parte il contratto per esigenze interne, per riorganizzazioni e/o per disposizioni regionali o statali in materia, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato del servizio.

Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dopo 30 giorni dalla data in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata via PEC alla Cooperativa appaltatrice.

ART. 6 - PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione di conformità dei servizi resi al presente capitolato e al progetto presentato dall'Operatore economico.

Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, per scarsa qualità del servizio prestato, per eventuale inadeguatezza o incompatibilità del personale impiegato, per turn over eccessivo, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'Operatore economico spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. L'Ente, in caso di mancato superamento della prova, si riserva di affidare il servizio alla Cooperativa risultata seconda nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara o indire nuova gara.

Durante i tre mesi di prova i Direttori dell'esecuzione provvederanno a controlli mensili del servizio, con le modalità previste al successivo art.24

ART. 7 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

A. Requisiti e condizioni

L'operatore economico aggiudicatario metterà a disposizione il personale idoneo, regolarmente assunto, ritenuto necessario per garantire i vari servizi richiesti.

L'operatore economico garantisce che i dipendenti siano presenti nelle rispettive zone di lavoro e negli orari fissati, che eseguano il lavoro concordato secondo le metodiche e le frequenze stabilite, che rispettino l'obbligo di mantenere il segreto di tutto ciò che, per ragioni di servizio, possano venire a conoscenza in relazione a fatti o notizie in genere riguardanti La Ca.s.a. o gli utenti dei servizi.

L'operatore economico assicura il rispetto della vigente normativa previdenziale, assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, come previsto dal C.C.N.L.

L'operatore economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dei servizi **condizioni normative e retributive non inferiori** a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria di appartenenza al tempo della stipulazione del contratto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Vicenza.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

L'operatore economico è tenuto ad esibire il Libro Unico del Lavoro del personale addetto al servizio ed il DM 10 (UNIEMENS) su richiesta dell'Amministrazione.

Il personale dell'operatore economico:

- a) è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
- b) deve essere formato sulla manipolazione degli alimenti nel rispetto della normativa L.R. 41 del 19.12.2003 e sulla normativa HACCP;
- c) deve presentarsi in servizio in divisa, in modo decoroso ed igienico e deve essere sempre munito di distintivo di riconoscimento, indicante nominativo e foto del dipendente.

Qualora di nazionalità extracomunitaria il personale dell'operatore economico dovrà:

1. essere in regola con le norme sull'immigrazione;
2. avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta da verificarsi di volta in volta, prima dell'inserimento in servizio.

L'operatore economico è tenuto ad osservare e a fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Gli operatori, fermo restando il rispetto delle competenze e l'obbligo di fattiva collaborazione necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in convenzione, prestano il loro lavoro in armonia con gli indirizzi generali di gestione della struttura, nel rispetto della mission dell'Ente, senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'Ente appaltante.

L'operatore economico deve periodicamente sottoporre il personale a visite ed accertamenti medici di controllo secondo quanto riportato dal Protocollo di sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente.

La Cooperativa deve garantire la continuità dei servizi richiesti. La qualità del servizio non dovrà, quindi, risentire di eventuali assenze degli addetti dovute a ferie, malattie o altro.

Si precisa che il Decreto legge n. 122/2021 ha esteso, a partire dal 10.10.2021, l'obbligo vaccinale COVID-19 a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa all'interno di strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie.

B. Adempimenti dell'Operatore economico riguardo al personale

L'Operatore economico:

- ☎ dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del

servizio, l'elenco nominativo del personale stabilmente adibito ai servizi, con le relative mansioni, il livello di inquadramento, la sede in cui sarà impiegato e le ore assegnate. Tale elenco deve essere inviato aggiornato alla Direzione dell'Ente almeno semestralmente. In ogni caso, nel corso del semestre, dovranno essere comunicati immediatamente, sempre alla Direzione dell'Ente, gli avvicendamenti di personale eventualmente intervenuti (non sono da comunicare variazioni relative alle sostituzioni temporanee per malattie o supplenze di breve durata).

Le variazioni all'elenco comunicato saranno monitorate e costituiranno elemento di valutazione al fine del controllo del turn over del personale;

- ⊗ dovrà garantire il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore tecnico organizzativo (si rimanda al successivo articolo 8);
- ⊗ dovrà garantire la presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri con il DEC e con la Direzione dell'Ente Committente;
- ⊗ dovrà garantire il contenimento del turnover del proprio personale entro livelli minimi;
- ⊗ dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;
- ⊗ dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale che non dovesse essere idoneo allo svolgimento del servizio stesso per aver dato durante l'espletamento delle mansioni motivi di lagnanza od aver tenuto un comportamento non consono. L'Ente effettuerà specifica comunicazione in tal senso;
- ⊗ si obbliga a garantire continuità del servizio, assicurando, in caso di sciopero, un servizio di emergenza;
- ⊗ dovrà attivare e gestire correttamente tutte le comunicazioni all'Ente, richieste nel presente capitolato ed eventualmente dichiarate nelle relazioni presentate in sede di gara per la valutazione del progetto tecnico;
- ⊗ dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente, sia di quello stabilmente adibito che di quello preposto alle sostituzioni, circa le modalità di svolgimento del servizio.

C. Formazione del personale

Tutto il personale impiegato deve essere formato nei settori oggetto dell'appalto, dimostrando di essere a conoscenza di tutte le operazioni che gli competono.

L'operatore economico si impegna ad assumersi l'onere della formazione del proprio personale con i contenuti indicati nel piano di formazione presentato nella relazione tecnica.

Tali corsi devono essere finalizzati anche all'ottemperanza di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

L'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il contenimento del rischio.

L'Ente si impegna a fornire all'Operatore economico le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali oggetto del servizio (art.26 D. Lgs. 81/2008).

Il personale che accederà per la prima volta in servizio dovrà essere accompagnato dal Referente tecnico organizzativo che lo istruirà sulle prestazioni da svolgere nello specifico ambiente. Per almeno due turni giornalieri interi di lavoro il personale nuovo sarà affiancato da un collega esperto, con costi a completo carico ed onere dell'Operatore economico. Il mancato affiancamento comporterà l'addebito del doppio del valore delle ore in argomento. Per quanto possibile, il personale deve essere assegnato ad un servizio in forma stabile, evitando rotazioni frequenti, al fine di consentire all'interessato di apprendere le esigenze di quel determinato settore.

D. Partecipazione a riunioni, collaborazione

L'Ente Committente potrà indire riunioni diurne allo scopo di approfondire aspetti formativi, organizzativi, tecnici, deontologico/professionali relativi alla sicurezza sul lavoro, privacy e l'operatore economico si impegna a farvi partecipare i propri dipendenti inseriti nel servizio, con oneri a proprio carico.

E. Inefficienze e comportamenti non idonei

L'operatore economico è tenuto ad allontanare il personale suo dipendente reputato dall'Ente non idoneo o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o che abbia adottato comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque incompatibili con una corretta prassi di gestione del servizio. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata alla Direzione che, dopo contestazione scritta degli eventi determinanti la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del personale in questione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta. In casi particolarmente gravi, tale rimozione, sempre richiesta in forma scritta, si intende immediata, fatta salva la facoltà dell'Ente di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenesse opportune.

ART. 8 - RESPONSABILE / REFERENTE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI

I servizi di cui all'art. 1 saranno resi dal personale dipendente dell'operatore economico sotto la direzione e responsabilità operativa ed organizzativa di un referente designato, che opererà in stretta collaborazione con l'Ente e con il Servizio Sociale del Comune di Schio.

La Cooperativa è a tal fine obbligata a nominare e comunicare all'Ente un responsabile-referente tecnico organizzativo, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problematica organizzativa/operativa possa insorgere riguardo all'esecuzione degli adempimenti previsti dal Capitolato.

Il Referente tecnico organizzativo dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile durante le ore di espletamento del servizio;
- garantire la corretta gestione del personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività;
- partecipare ad eventuali riunioni programmate.

Resta inteso che la Direzione dell'Ente ha facoltà di ottenere la rimozione del responsabile/referente tecnico organizzativo della Cooperativa in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di gravi inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio.

ART. 9 - ONERI SPECIFICI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Sono ad esclusivo e totale carico della Cooperativa aggiudicataria, oltre a quanto previsto nell'articolo 1:

- a. tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;

- b. l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico - sanitarie vigenti;
- c. le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- d. le spese relative alla dotazione del vestiario per il proprio personale:
 - 1. divisa completa con cartellino di riconoscimento;
 - 2. calzature idonee;
 - 3. dispositivi di protezione individuali in genere conformi con quanto previsto in materia di sicurezza e igiene dal D. Lgs. 81/2008;
 - 4. gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere decoroso ed igienico il suddetto abbigliamento;
- e. gli oneri per l'attività di qualificazione e l'aggiornamento del proprio personale;
- f. coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore del servizio che funga da referente unico per l'Ente (vedi articolo 8);
- g. ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga:

- A) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- B) ad impiegare personale il cui monte ore mensile di servizio complessivamente svolto (computando quindi anche l'attività effettuata presso altre strutture) non superi i limiti previsti dalla normativa vigente;
- C) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- D) a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della Cooperativa.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La Cooperativa è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 13 - VICENDE SOGGETTIVE

In caso di:

- a) fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Ente committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Ente committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuto a fornire;
- c) morte dell'aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Ente committente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'Ente committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 14 - NORME DI PREVENZIONE E DI SICUREZZA

La Cooperativa si obbliga di attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà all'Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare la Cooperativa aggiudicataria sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal proposito allegherà al contratto:

- ⇒ Documenti di Valutazione dei Rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ DUVRI (art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ Piani di Emergenza (art. 43 D. Lgs. 81/2008)

relativi ai diversi plessi, impegnandosi a fornire eventuali aggiornamenti.

Il personale della Cooperativa dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Ente.

La Cooperativa dovrà fornire:

- ⇒ il proprio protocollo di Sorveglianza Sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008);
- ⇒ il piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo, considerando i rischi segnalati dall'Ente.

Il personale dovrà risultare idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate e dovrà essere sottoposto agli accertamenti clinici previsti dal protocollo prima della presa di servizio.

Il personale della Cooperativa dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008).

E' gradita la partecipazione del personale della Cooperativa agli eventi formativi in tema di sicurezza organizzati dall'Ente. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare la Cooperativa, la quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale.

La Cooperativa segnalerà all'Ente i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 37 co. 9 D. Lgs. 81/2008).

ART. 15 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria i rischi per la responsabilità civile derivante dall'espletamento della gestione dei servizi socio assistenziali e complementari vari, con espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex art. 1916 C.C., nei confronti de La C.a.s.a. (ente appaltante).

I massimali di polizza devono essere almeno pari ai seguenti importi:

RCT

- ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni a persona;
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni alle cose e/o animali.

RCO

- ❑ Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:
- ❑ Euro 5.000.000,00 per danni a persona.

Restano comunque a carico della Cooperativa aggiudicataria gli importi di danno che superassero tali limiti, così come gli eventuali scoperti e franchigie previste dalla polizza.

La polizza RCT deve prevedere che l'Ente La C.a.s.a sia considerato assicurato aggiunto per i danni a terzi o ai dipendenti della Cooperativa appaltatrice e terza per i danni eventualmente subiti.

La polizza RCTO deve considerare anche l'estensione alle malattie professionali tabellari e non.

Il contenuto della garanzia deve essere più ampio possibile, e restano comunque a carico della Cooperativa aggiudicataria tutti i danni dei quali sia ritenuta responsabile.

La Cooperativa aggiudicataria, contestualmente all'assegnazione dell'appalto, dovrà depositare, a proprie spese, copia integrale della copertura assicurativa, regolarmente quietanzata e perfezionata a dimostrazione della sua operatività.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze. In tal caso, la Cooperativa aggiudicataria, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

ART. 16 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono, pertanto, attività di pubblico interesse.

I servizi in appalto non potranno essere quindi sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente e, in ogni caso, immediatamente segnalati all'Ente.

Nel caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire comunque la presenza di personale necessario al mantenimento dei servizi essenziali. A tale proposito, all'avvio dell'appalto l'Appaltatore trasmetterà all'Ente i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate alla Stazione Appaltante ogni qualvolta fossero soggette a modifiche).

Non saranno comunque considerati causa di forza maggiore e, pertanto, saranno sanzionabili con penale come da apposito articolo del presente capitolato, i disservizi derivanti da eventuali scioperi dei dipendenti direttamente imputabili all'Appaltatore, quali ad esempio per il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni dovute o per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o del C.C.N.L. vigenti.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Committente potrà risolvere il contratto per grave errore contrattuale, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

ART. 17 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del contratto al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge o alle direttive regionali relative ai servizi socioassistenziali per anziani emanate nel periodo di vigenza contrattuale.

L'Amministrazione si riserva, altresì, per proprie esigenze organizzative di aumentare e/o ridurre i servizi di cui al presente capitolato nei limiti consentiti dalla normativa in essere.

In particolare, nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'Ente) ci fosse una riduzione degli utenti, in una qualsiasi delle sedi o servizio, ci sarà una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste alla Cooperativa.

Nel caso in cui, durante il periodo dell'appalto, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con la Cooperativa, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, questa non potrà rivendicare alcun diritto.

ART. 18 - CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto è redatto mediante stipula di RDO Mepa.

Il contratto d'appalto, composto dall'offerta tecnico-economica del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di stipula" firmato digitalmente viene caricato a Sistema. L'aggiudicatario dovrà pertanto restituire copia del documento di accettazione caricato a sistema dalla stazione appaltante, debitamente sottoscritto digitalmente, entro due giorni dal ricevimento, via PEC all'indirizzo: acquistilacasaschio@pec.it.

Si precisa che il contratto d'appalto effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è soggetto al termine dilatorio di 35 giorni (stand still) dalla comunicazione di aggiudicazione.

Formano, altresì, parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato del servizio;
- b) l'offerta economica della Cooperativa affidataria;
- c) il progetto presentato dalla Cooperativa affidataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

L'imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l'eventuale registrazione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

I contratti non conterranno, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la clausola compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Cauzione definitiva (Art.103 D.Lgs. n°50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Cooperativa aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo del servizio deliberato (iva esente), fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
 - Non siano state definite eventuali controversie;
 - Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
 - Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca.

Il deposito cauzione definitiva è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara.

E' in facoltà dell'Ente "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 20 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio dal 01.02.2022.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016.

Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

ART. 21 - CLAUSOLA SOCIALE

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto (previa richiesta degli interessati) dovrà assumere il personale risultante alle dipendenze della Cooperativa Sociale cessante, garantendo la posizione giuridico-economica maturata e confermando, quindi, l'ultimo trattamento economico e tutti i diritti precedentemente acquisiti dagli addetti.

Ove l'Impresa sia costituita in forma cooperativa, è consentita la facoltà del lavoratore di presentare richiesta d'adesione in qualità di socio. Al socio dovrà comunque essere garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. risultante dalle tabelle ufficiali dei costi di categoria.

Si richiama l'art. 50 del D.lgs n°50/2016.

L'attuale gestore dei servizi è la Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio (VI).

ART. 22 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 23 - SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'I.P.A.B. e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'I.P.A.B..

E' fatto d'obbligo alla Cooperativa ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'I.P.A.B. al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 24 - CONTROLLO

L'Ente, attraverso i propri responsabili, accerta con periodicità lo stato di attuazione dei servizi, verificando l'efficienza, i risultati ottenuti ed il rispetto degli impegni contrattuali.

L'operatore economico si impegna a partecipare ad incontri periodici per verificare la qualità dei servizi e predisporre eventuali piani di miglioramento.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati dai due contraenti. Un rappresentante dell'Ente affidante ed uno dell'affidatario opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini.

L'Ente per chiarimenti o contestazioni sull'operato del personale dell'operatore economico si rivolgerà al DEC.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni previste all'articolo 108 del Codice.

L'I.p.a.b. si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, il contratto si intende risolto di diritto quando si verificano, in capo all'aggiudicatario, i seguenti casi:

- ⇒ dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte (nell'arco di 12 mesi), anche riferite ad episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni addotte dalla Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi;
- ⇒ mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ⇒ l'operatore economico venga a perdere i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla gara;
- ⇒ abbandoni il servizio ovvero la interrompa, purché non sia dipendente da causa di forza maggiore;
- ⇒ cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell'Ente interessato;
- ⇒ si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- ⇒ si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- ⇒ il personale assunto dall'aggiudicatario non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- ⇒ in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo della fornitura da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara;
- ⇒ cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ frode a qualsiasi titolo da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ⇒ ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente committente comunichi all'aggiudicatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

È comunque riconosciuta all'Ente la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni anche con escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara d'appalto.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- ⇒ l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

- ⇒ il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ⇒ la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- ⇒ in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Ente committente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Ente committente addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 26 - PENALITA'

La Cooperativa appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato del Servizio e ogni altra documentazione di gara. Ove la Cooperativa non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di offerta, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato del Servizio, è obbligata al pagamento di una penale variabile, in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva, da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo maggior danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale la Cooperativa ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'ente non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni della Cooperativa, ovvero la stessa non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.

Resta salvo il diritto dell'Ente di risolvere il contratto a seguito di almeno n.3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese della Cooperativa, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.

ART. 27 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Ente potrà ordinare ad altra Cooperativa – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Operatore economico stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Ente. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Operatore economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 28 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli

effetti previsti da tale norma, facendo salvo solo la parte di servizio già eseguito e quello da prestare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC.

ART. 29 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA

Qualora la Cooperativa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Cooperativa, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte della Cooperativa, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

La Cooperativa aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente.

Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Cooperativa aggiudicataria, l'Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando alla Cooperativa aggiudicataria la maggiore spesa.

ART. 31 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Cooperativa aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 32 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

**IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
F.to Dott. Marco Peruffo*

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993

Schio, 27.12.2021

